



# COMUNE DI TAMBRE

*Provincia di Belluno*

**COPIA**

**Deliberazione nr. 8 del 24.04.2012**

## Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

**OGGETTO:** DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE UNICA "I.M.U." - ANNO 2012

L'anno duemiladodici il giorno ventiquattro del mese di aprile alle ore 18,30 nella sala delle adunanze consiliari, convocato nelle forme prescritte dalla Legge comunale e provinciale, si è riunito il Consiglio Comunale.

Fatto l'appello risulta:

	Presenti	Assenti
FACCHIN Oscar	X	
FAGHERAZZI Loris	X	
BONA Oberdan	X	
GANDIN Enrico	-	X
PIANON Franco	X	
BONA Gianantonio	X	
RINALDO Atto	X	
BONA Siro	X	
COSTA Ueli	X	
BORTOLUZZI Sandro	X	
DE PRA' Stefano	-	X
BONA Francesca	-	X
DE MARCHI Rudi	X	
TOTALE	10	3

Partecipa il Segretario Comunale **Dott.ssa Nicoletta MAZZIER**

Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il Sig. **Oscar FACCHIN** nella sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

**OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE UNICA "I.M.U." - ANNO 2012.**

Il Sindaco rinvia alla relazione compiuta sull'argomento dall'assessore Fagherazzi nel corso della trattazione del punto precedente.

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

**RICHIAMATA** la delibera di giunta n. 25 del 5.04.2012 con la quale sono state proposte le aliquote I.M.U. per l'anno 2012;

**VISTI** agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l'Imposta Municipale Propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, in tutti i Comuni del territorio nazionale;

**TENUTO CONTO** che l'applicazione a regime dell'Imposta Municipale Unica è fissata all'anno 2015;

**RICHIAMATO** l'art. 13 della L. 214/2011 che ai commi 6, 7, 8, 9 prevede che i Comuni con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art.52 del D.Lgs. 446/97 possono modificare in aumento o in diminuzione le aliquote base fissate dalla norma statale;

**DATO ATTO** che l'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce "E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento";

**CONSIDERATO** che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti;

**TENUTO CONTO** che, ai sensi dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, l'aliquota di base dell'Imposta Municipale Propria è pari allo 0,76 per cento, con possibilità per i Comuni di modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione, esclusivamente nei seguenti casi:

- 1) **ALIQUOTA DI BASE 0,76 PER CENTO:** aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali.
- 2) **ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTO:** aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali.
- 3) **ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 0,2 PER CENTO:** riduzione fino allo 0,1 per cento.
- 4) **I COMUNI POSSONO RIDURRE L'ALIQUOTA DI BASE FINO ALLO 0,4 PER CENTO** nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986;
- 5) **I COMUNI POSSONO RIDURRE L'ALIQUOTA DI BASE FINO ALLO 0,38 PER CENTO** per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori.

TENUTO CONTO che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

CONSIDERATO inoltre che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente periodo è maggiorata di 50,00 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

EVIDENZIATO pertanto che l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400,00, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad € 200,00;

TENUTO CONTO che i comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione;

ATTESO che la suddetta detrazione si applica alle unità immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e ss.mm.ii. che prevede: "le disposizioni cui al presente articolo si applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.";

TENUTO CONTO che l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui all'articolo 6, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, di seguito riportato: "Il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, determina l'imposta dovuta applicando l'aliquota deliberata dal comune per l'abitazione principale e le detrazioni di cui all'articolo 8, commi 2 e 2-bis, calcolate in proporzione alla quota posseduta. Le disposizioni del presente comma si applicano a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale.";

DATO ATTO che i comuni possono prevedere che l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione, si applichino anche ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662: "I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata";

EVIDENZIATO che è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota di base dello 0,76 per cento. La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'Imposta Municipale Propria. Le detrazioni previste, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato;

CON voti unanimi e favorevoli, espressi per alzata di mano, presenti e votanti n. 10 Consiglieri Comunali,

DELIBERA

1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2) **di deliberare**, ai sensi dell'art.52 del D.Lgs. 446/97, le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria, anno 2012:

ALiquota DI BASE - 0,76 per cento

ALiquota ABITAZIONE PRINCIPALE - 0,4 per cento

ALiquota FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE - 0,2 per cento

3) **di deliberare** le seguenti detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria anno 2012:

a) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

b) la detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata di 50,00 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400,00, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad € 200,00;

4) **di equiparare** ad abitazione principale - ai fini dell'applicazione dell'aliquota e della detrazione - l'unità immobiliare, adibita ad abitazione principale, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

5) **di prendere atto** che l'aliquota per abitazione principale e relative pertinenze e la detrazione, calcolata in proporzione alla quota posseduta, si applicano anche nei confronti del soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale. Le presenti disposizioni si applicano a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale;

6) **di prendere atto** che la detrazione prevista per l'abitazione principale si applica anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;

8) **di inviare** la presente deliberazione regolamentare e tariffaria, relativa all'Imposta Municipale Propria, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione ;

Con separata votazione unanime e favorevole, espressa per alzata di mano, presenti e votanti n. 10 Consiglieri, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 comma 4 del T.U.E.L. n. 267/2000.-

**PARERI EX ART. 49 c. 1 T.U.E.L. 18.08.2000 N. 267**

<p>Regolarità Tecnica:</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> FAVOREVOLE      <input type="checkbox"/> CONTRARIO</p> <p>Tambre, lì 19.04.2012</p> <p>IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO f.to Carmen FACCHIN</p>	<p>Regolarità contabile:</p> <p><input type="checkbox"/> FAVOREVOLE      <input type="checkbox"/> CONTRARIO</p> <p>Tambre, lì</p> <p>IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO</p>
---	---

Il presente verbale, letto ed approvato, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE  
f.to Oscar FACCHIN

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to dr.ssa Nicoletta MAZZIER

SI ATTESTA, ai sensi dell'art. 124 del T.U.E.L. n. 267/2000, l'affissione in data odierna della presente deliberazione

Li 15 MAG. 2012

IL MESSO COMUNALE  
f.to Edi PETERLE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il 15 MAG. 2012 per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Li 15 MAG. 2012

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to dr.ssa Nicoletta MAZZIER

Copia conforme all'originale

Tambre il 15 MAG. 2012



IL SEGRETARIO COMUNALE  
dr.ssa Nicoletta MAZZIER

Il sottoscritto Segretario

CERTIFICA

- 1) Che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio il 15 MAG. 2012 e vi è rimasta per gg. 15 consecutivi senza opposizioni o reclami.
- 2) Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3, del T.U.E.L. n. 267 del 18.08.2000

Addì \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE